



## Nuova classificazione ATECO 2025

### FAI INFORMA 247/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che l'Istat ha sviluppato la nuova classificazione **ATECO 2025** che entrerà in vigore a partire dal **1° gennaio 2025** e sostituirà l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025, al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

Nei prossimi mesi, l'Istat metterà progressivamente a disposizione strumenti aggiornati per navigare all'interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un'attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione.

La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell'Istat [www.istat.it](http://www.istat.it) anche nella sezione dedicata alla [classificazione ATECO](#).

Per quanto riguarda la classificazione **ATECO 49.4** continua ad essere intitolata al "Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco". In particolare, la classificazione 49.41 rimane dedicata al trasporto merci su strada, ad esclusione delle seguenti attività per le quali è stata prevista una specifica classificazione ATECO:

- *trasporto di tronchi all'interno di boschi come parte delle attività di taglio degli alberi, cfr. 02.40;*
- *distribuzione di acqua mediante autocarri, cfr. 36.00;*
- *trasporto di rifiuti effettuato da imprese che svolgono attività di raccolta, cfr. 38.11, 38.12;*
- *servizi di trasloco, cfr. 49.42;*
- *gestione di terminal per la movimentazione merci, cfr. 52.2;*
- *servizi di imballaggio per il trasporto, cfr. 52.2;*
- *movimentazione merci in siti industriali, in genere con mezzi di trasporto non adatti al trasporto su strade aperte al traffico pubblico, cfr. 52.24;*
- *ritiro delle merci e raggruppamento per la spedizione, cfr. 52.25;*
- *attività postali e di corriere, cfr. 53.10, 53.20;*

- *attività di trasporto con veicoli blindati, cfr. 80.01*

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del materiale presente nella [pagina dedicata](#) del sito ISTAT, in particolare della [nota metodologica](#) e degli [adempimenti statistici e amministrativi richiesti di imprese e liberi professionisti](#).